



COMUNE DI BOVEZZO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163 COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90, CONVERTITO IN LEGGE N° 114/2014.

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 209 DEL 29/12/2014)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto del dirigente o del funzionario Responsabile del servizio tecnico, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi esecutivi.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati, nel documento preliminare alla progettazione o in altro provvedimento efficace ed esecutivo, sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente si intendono automaticamente conferiti salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno; in tal caso il Responsabile del servizio tecnico si limita ad emanare le indicazioni di cui al comma 3.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 90, comma 4, del Codice.
4. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Responsabile del servizio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività oggetto delle prestazioni, anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti. Tale elenco può essere modificato o integrato in ogni momento con la medesima procedura.
5. Il personale incaricato delle prestazioni e quello comunque interessato al progetto, può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

TITOLO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

a) il **25%** (venticinque per cento) al responsabile unico del procedimento, in coerenza con la tabella B6 allegata al decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001;

b) il **75%** (settantacinque per cento) al personale che cura la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e i collaudi, ed è suddiviso come segue:

b.1) il **65%** (sessantacinque per cento) al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori, di coordinatori per la sicurezza in cantiere, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come sotto individuata:

- progetto preliminare **20%**;
- progetto definitivo **35%**;
- progetto esecutivo **15%**;
- direzione lavori e CRE **20%**
- coordinamento in fase di prog ed esec. **10%**

b.2) il **10%** (dieci per cento) al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere;

3. Qualora l'incarico sia affidato integralmente a tecnici esterni, al responsabile unico del procedimento, l'incentivo è riconosciuto nelle seguenti misure:

a) il 40% (quaranta per cento) per lavori appaltati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera a);

b) il 45% (quarantacinque per cento) per lavori appaltati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b);

c) il 50% (cinquanta per cento) per lavori appaltati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c);

d) il 60% (sessanta per cento) per lavori affidati ai sensi degli articoli 143, 153, 160-bis e 160-ter del Codice dei contratti.

4. I destinatari dell'incentivo possono concordare in ogni momento, prima della

liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.

5. Qualora il responsabile unico del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
6. Qualora il responsabile unico del procedimento non abbia diritto all'incentivo in quanto inquadrato tra le figure dirigenziali, la relativa quota è ripartita tra il resto del personale nelle proporzioni di cui al comma 2, lettera b).
7. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.
8. Le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie; esse possono essere destinate immediatamente ad altre finalità, compatibilmente con le disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 6. Incarichi collegiali con tecnici esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali affidati congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a tecnici esterni; sono equiparati ai tecnici esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali e possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con tecnici esterni, l'incentivo, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto in proporzione alle prestazioni svolte dal personale interno e il risultato finale è maggiorato del 20% (venti per cento); in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti all'incentivo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota ridotta e rettificata ai sensi del presente comma.
1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

Art. 7. Collaudo

1. L'affidamento al personale interno del collaudo di cui all'articolo 141 del Codice, sempre che lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico, nel rispetto delle incompatibilità di cui al comma 5 della norma citata, comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto calcolata con una delle modalità di cui all'articolo 2.1, comma 2.

TITOLO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 8. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9. Penalità per ritardato adempimento, errori od omissioni progettuali

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti penalità:
 - a) ritardi fino a 15 giorni: penalità pari all'1 per cento dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritardi da 15 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento dell'incentivo, relativo alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
 - c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione dell'incentivo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto per il quale si è verificato il ritardo;
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonchè ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Art. 10. Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori pubblici.

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui

presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio, preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

4. Gli importi dell'incentivo relativi alle prestazioni sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

a) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;

b) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente e comunque entro 30 giorni dall'esecutività della relativa deliberazione;

c) per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla sua approvazione;

d) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;

e) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per la direzione dei lavori, entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

f) per il collaudo, entro 120 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.

5. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.

6. Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 150.000,00 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni eseguite è effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'ultimo dei termini di cui al comma 1, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.

7. Per gli appalti la cui durata è superiore all'anno, l'incentivo relativo alle prestazioni di cui al comma 2, lettera e), può essere liquidato, pro quota, in relazione all'avanzamento dei lavori o in relazione alla scadenza del singolo esercizio finanziario.

8. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Art. 11. Termini di chiusura per la liquidazione dell'incentivo

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.4, comma 2, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o di diritto sopravvenuto, la liquidazione dell'incentivo maturato è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.

2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.4, comma 2, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a

ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari dell'incentivo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio per almeno 15 (quindici) giorni, l'incarico è sospeso.
4. Qualora i destinatari dell'incentivo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare la liquidazione e il pagamento.
6. In sede di liquidazione l'amministrazione provvede a trattenere gli importi relativi agli oneri a proprio carico di cui all'articolo 1.3, comma 6.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 12. Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.5, comma 3 che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione dell'ente e della struttura di appartenenza o altra indicazione che identifichi l'articolazione amministrativa pertinente (assessorato, dipartimento, servizio, settore, unità operativa ecc.).

Art. 13. Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena proprietà e disponibilità dell'amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio

tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4. Le condizioni di accettazione cui ai commi 2 e 3 devono essere esterne in forma scritta. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 14. Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, il documento preliminare alla progettazione, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, la redazione dei piani economico-finanziari e le attività di supporto al responsabile unico del procedimento, comunque definite o articolate, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico o per qualunque altro motivo sia ritenuto opportuno l'affidamento esterno.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, l'incentivo per la progettazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza.

TITOLO V – ALTRI ONERI

Art. 15. Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni di cui al presente regolamento. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 1.5, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 16. Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del Codice o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) il dipendente perda i requisiti necessari alla predetta iscrizione;
 - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 4;
 - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
4. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis, 58-bis e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui al comma 1 sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 17. Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Codice, e dell'articolo 270 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, devono munirsi di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), e comma 6, del Codice. L'importo da garantire è stabilito nella misura del 10 per cento per cento del costo di costruzione dell'opera progettata.
2. L'amministrazione, con il primo atto di liquidazione dell'incentivo, provvede a rimborsare al dipendente o ai dipendenti che hanno sottoscritto il progetto esecutivo, l'intero importo del premio da questi sostenuto o da sostenere, per la stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo. L'importo dei premi non incide sull'incentivo.
3. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.
4. L'eventuale assenza dell'assicurazione deve essere annotata in sede di validazione e, così come il suo venir meno nel corso dei lavori, causa la perdita della quota dell'incentivo, o il suo recupero per la parte eventualmente già liquidata, per la parte

relativa ai progettisti inadempienti.

5. L'amministrazione può convenzionarsi con uno o più soggetti abilitati nel ramo assicurazioni, al fine di ottenere condizioni oggettivamente migliori, proponendo le eventuali soluzioni ai soggetti responsabili della progettazione esecutiva, fermo restando che questi ultimi possono presentare in ogni caso una propria proposta di contratto assicurativo.
6. In caso di incarichi collegiali con tecnici esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché i tecnici esterni siano muniti a loro volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, il rimborso della quota di un terzo del costo della polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.
7. Per ogni altra disposizione, per i requisiti del soggetto assicuratore e per quant'altro non previsto, si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni richieste ai progettisti esterni.

TITOLO VI – QUOTE RESIDUALI DELL'INCENTIVO

Art. 18. Utilizzazione dei fondi specifici

1. La quota di incentivo di cui all'articolo 3, comma 2, è destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il responsabile del Servizio tecnico formula una proposta di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elencando:
 - a) le singole destinazioni;
 - b) l'ordine di priorità;
 - c) la relativa spesa stimata, sulla base delle disponibilità dell'anno precedente e, se prevedibili sufficientemente apprezzabili, ma in modo distinto dalle prime, anche quelle dell'anno in corso;
 - d) l'ufficio competente a disporre la spesa.
3. L'elenco è reso disponibile a tutti gli uffici nei quali l'ente è articolato. Qualunque dipendente può presentare osservazioni o proposte di modifica entro 15 (quindici) giorni.
4. Sulle proposte di modifica decide lo stesso Responsabile del servizio entro i successivi 15 (quindici) giorni; l'esito delle decisioni sotto forma dell'elenco riformulato, è reso disponibile a tutti gli uffici.
5. Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni gli uffici competenti possono disporre gli acquisti e le spese previste in elenco, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto dell'ordine di priorità.
6. Eventuali modifiche all'elenco in corso di anno, su richieste specifiche o per la variazione dei fondi disponibili, seguono la medesima procedura, salvo che costituiscano avveramento delle entrate previste.

Art. 19. Utilizzazione dei fondi sopravvenuti

1. Gli importi di cui all'articolo 18 sono rimpinguati con gli importi delle penalità costituite dalla mancata erogazione o dalla ripetizione di parte dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 9.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 20. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Ogni anno, il dirigente/responsabile preposto alla struttura competente redige ed invia alla Giunta comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 21. Disposizioni transitorie.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 22. Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.